



Università di Messina
Prot. 0085872 del 08/11/2018 e, p.c.
Tit./cl. VII/10 - Interno
(2018-UNMEGLE-0085872)
Circolari interne 36/2018

Ai Direttori dei Dipartimenti Didattici
Ai Presidente della S.I.R. Medicina e
Chirurgia
Ai Responsabili dei Centri
Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi
Al Personale Tecnico-amministrativo
Al Magnifico Rettore
Al Comitato Unico di Garanzia
Alle Organizzazioni Sindacali e RSU

**Oggetto: Flessibilità sostanziale. Regolamento per la Disciplina del Telelavoro.
Fase sperimentale.**

1. L'Ateneo con l'adozione del nuovo Regolamento sull'orario di lavoro e di servizio e delle relative linee guida ha introdotto una serie di interventi volti a incentivare forme di flessibilità sostanziale della prestazione lavorativa per garantire un effettivo **bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali del dipendente** (*cd. work-life balance*).

In tale contesto si inserisce, tra l'altro, la recente adozione del **"Regolamento per la disciplina del telelavoro"**, avvenuta con il **Decreto Rettorale n. 73328 del 04.10.2018** (di seguito: Regolamento).

Come noto, il telelavoro è una forma di flessibilità lavorativa che permette al dipendente di svolgere la propria prestazione prevalentemente – anche se non esclusivamente – in un luogo diverso dalla sede di lavoro abituale, con distribuzione dell'orario di lavoro in modo flessibile nell'arco della giornata, grazie al supporto delle tecnologie della comunicazione.

Per esigenze di bilancio, tale modalità di prestazione lavorativa potrà **entrare a pieno regime nel corso del 2019**.

2. Cionondimeno, al fine di corrispondere alle esigenze del personale e, nel contempo, acquisire utili elementi di valutazione, **dal 5 novembre 2018 e fino al 31 maggio 2019**, sarà attivata **una fase sperimentale** durante la quale è possibile stipulare contratti di telelavoro **semplificato** senza avviso, in situazione eccezionali e/o per esigenze straordinarie (*cfr.* art. 10 del Regolamento).

Il telelavoro semplificato si caratterizza per l'utilizzo di postazioni informatiche e connessioni telematiche fornite dai dipendenti (*cfr.* art. 4, comma 1, terzo alinea; art. 8 e art. 10 del Regolamento). I requisiti tecnici minimi che tale postazione deve possedere sono sintetizzati nella scheda in all.1.

In tale fase transitoria i contratti di telelavoro semplificato senza avviso potranno avere una durata minima di un mese e massima di sei e prevedere la possibilità di rendere la prestazione lavorativa in modalità telelavoro con almeno un rientro a settimana.



- 3. I dipendenti interessati a partecipare alla fase sperimentale dovranno presentare istanza al Direttore Generale secondo il modello in allegato 2.**

Il Direttore Generale, acquisito il nulla osta del Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente con particolare riferimento al **grado di telelavorabilità delle mansioni** svolte dal dipendente (*cf.* art. 5 del Regolamento), valuterà la domanda di accesso al telelavoro semplificato senza avviso avuto riguardo alla **sostenibilità organizzativa della specifica modalità lavorativa** da parte della struttura interessata. In caso di richieste superiori a quelle sostenibili dalla singola struttura, nella valutazione delle istanze si terrà conto dei **criteri di scelta indicati all'art. 4 comma 2 dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle Pubbliche amministrazioni (all.3).**

Il Dipartimento Organizzazione Gestione Risorse Umane curerà la formalizzazione del contratto e gli adempimenti consequenziali.

Per quanto qui non disciplinato si fa espresso rinvio al Regolamento.

- 4. Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione dedicata alla flessibilità sostanziale del sito istituzionale di Ateneo www.unime.it/personale.**

II DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniela RUPO

